

**Regolamento  
concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della  
salute e il coordinamento sanitario<sup>1</sup>**

(del 16 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati

l'art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed) e delle relative ordinanze;

le disposizioni della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

**decreta:**

**Principio**

**Art. 1<sup>2</sup>** 1Per l'istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

2Le tasse dovute per l'istruzione delle pratiche di concessione di un'autorizzazione vanno anticipate dall'istante; l'esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.<sup>3</sup>

**Operatori sanitari**

**Art. 2**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| a) | autorizzazione per l'applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)  | fr. 1300.–  |
| b) | libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed)  | da fr. 600.– a fr. 1200.–   |
| c) | libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan)   | da fr. 400.– a fr. 600.–  |
| d) | esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan)  | da fr. 200.– a fr. 400.–  |
| e) | nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) <sup>4</sup> | da fr. 450.– a fr. 1500.–<br>per le professioni universitarie;<br>da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie |
| f) | autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan)  | da fr. 200.– a fr. 400.–  |
| g) | rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili   | da fr. 200.– fino all'importo per una nuova autorizzazione  |
| h) | esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico <sup>5</sup>   | fino a fr. 7000.–   |
| i) | sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed)   | fino a fr. 3000.–<br>+ le spese per eventuali perizie   |
| l) | revoca di un'autorizzazione per motivi amministrativi   | fino a fr. 500.–<br>+ spese per eventuali perizie   |

<sup>1</sup> Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

<sup>4</sup> Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

<sup>5</sup> Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

## 805.210

- m) decisione in merito all'ammissione alla fatturazione a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell'art. 55a LAMaI<sup>6</sup> da fr. 200.– a fr. 2000.–

### Strutture e servizi sanitari

#### Art. 3

- a) autorizzazione d'esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) fr. 1300.–  
+ le spese per collaudi e ispezioni
- b) autorizzazione d'esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d'analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) fr. 1300.–  
+ le spese per collaudi e ispezioni
- c) autorizzazione d'esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche fr. 1300.–  
+ le spese per collaudi e ispezioni
- d) autorizzazione d'esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni<sup>7</sup> fr. 1300.–  
+ le spese per collaudi e ispezioni
- e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.–  
fino all'importo per una nuova autorizzazione  
+ le spese per collaudi e ispezioni
- f) revoca di un'autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.–
- g) collaudi le spese effettive
- h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l'adozione di provvedimenti le spese effettive
- i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive
- l) nulla osta in merito all'ammissione alla fatturazione a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie di istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate dai medici o medici dentisti, di organizzazioni delle levatrici, d'ergoterapia, di fisioterapia, di dietetica, di logopedia o di organizzazioni che dispensano cure e aiuto a domicilio<sup>8</sup> da fr. 500.– a fr. 2000.–

### Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

#### Art. 4

- a) abitabilità e agibilità di stabili d'uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) le spese effettive
- b) collaudi le spese effettive
- c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l'adozione di provvedimenti le spese effettive
- d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive
- e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.–

### Medicamenti e dispositivi medici

#### Art. 5

- a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.– a fr. 5000.–
- b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive

### Polizia mortuaria

#### Art. 5a<sup>9</sup>

- a) autorizzazione d'esercizio per aziende di pompe fr. 600.–

<sup>6</sup> Lett. introdotta dal R 19.2.2020; in vigore dal 25.2.2020 - BU 2020, 59.

<sup>7</sup> Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

<sup>8</sup> Lett. introdotta dal R 19.2.2020; in vigore dal 25.2.2020 - BU 2020, 59.

<sup>9</sup> Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

- |   |  |
|---|--|
| funebri   |  |
| b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili  | da fr. 200.– fino all'importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni |
| c) nulla osta all'esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni | fr. 400.–  |
| d) revoca di un'autorizzazione  | fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie   |
| e) autorizzazione per l'esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura <sup>10</sup>   | fr. 200. –   |
| f) autorizzazione per il trasporto di salme <sup>11</sup>   | fr. 50.– per l'autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l'autorizzazione cantonale    |

### Fotocopie e lavori di cancelleria

#### Art. 6

- |   |  |
|---|--|
| a) fotocopie  | fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall'11. pagina          |
| b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) | da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all'autorità |

### Disposizioni abrogative

**Art. 7** Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.

### Entrata in vigore

**Art. 8** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Pubblicato nel BU **2008**, 720.

<sup>10</sup> Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

<sup>11</sup> Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.